

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Norme in materia di parchi naturali e regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 9 e <i>passim</i>
ANDREINI (Com.-PDS)	10, 13, 16 e <i>passim</i>
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	7, 8, 14 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	8, 9, 10 e <i>passim</i>
BOSCO (DC)	25, 27
COVIELLO (DC)	21, 25
CUTRERA (PSI)	6, 9, 10 e <i>passim</i>
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	7, 8, 10 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC)	23, 25, 27 e <i>passim</i>
MONTRESORI (DC)	9, 12, 14 e <i>passim</i>
NEBBIA (Sin. Ind.)	9, 10, 15 e <i>passim</i>
SCARDAONI (Com.-PDS)	10
SPECCHIA (MSI-DN)	13, 15, 16 e <i>passim</i>
TORNATI (Com.-PDS)	6, 8, 9 e <i>passim</i>
TRIPODI (Rifond. Com.)	15, 16, 26 e <i>passim</i>

I lavori iniziano alle ore 21,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetta e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa del deputato Auleta ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485),

d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori; «Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetta e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori; «Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa del deputato Auleta e di altri deputati: del deputato Boselli ed altri; del deputato Ceruti ed altri; del deputato La Malfa ed altri; dei deputati Savino e Principe; del deputato Serafini Anna Maria ed altri; del deputato D'Addario ed altri; del deputato Barzanti ed altri; dei deputati D'Amato Carlo e D'Addario; del deputato Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Riprendiamo la discussione dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta pomeridiana del 18 settembre.

Dichiaro aperta la discussione sugli articoli del disegno di legge n. 2918 che, non facendosi osservazioni, è assunto a testo base.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.6

TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 2, dopo la parola: «naturalistico» aggiungere la seguente: «, paesaggistico».

1.1

MONTRESORI

Al comma 2, dopo la parola: «naturalistico» aggiungere la seguente: «, paesaggistico».

1.2

SPECCHIA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche» con le seguenti: «di singolarità geologiche, paleontologiche e di comunità biologiche».

1.7 TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: « ,di processi naturali,» aggiungere le seguenti: « , di equilibri idraulici e idrogeologici».

1.3 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.4 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora il territorio del parco sia tutto od in parte compreso fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio di comunioni familiari montane, la gestione può venire affidata alle stesse comunioni anche associate tra di loro».

1.8 IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

1.5 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Essendo assente il senatore Specchia, dichiaro decaduto l'emendamento 1.2.

TORNATI. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, il richiamo alla legge n. 616 del 1977 e alla legge n. 142 del 1990 non è altro che una specificazione in riferimento alla Costituzione in quanto queste due leggi sono leggi di impianto istituzionale; non si tratta cioè di due leggi qualsiasi, ma in esse si definiscono le funzioni e le competenze in rapporto all'attuazione del dettato costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.7 propongo di sostituire le parole: «di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche» in quanto non ho mai sentito una simile espressione per cui mi sembra più opportuno riferirsi alle «singolarità geologiche, paleontologiche e di comunità biologiche». In questo modo l'espressione a mio avviso ha più senso.

CUTRERA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il primo emendamento è in relazione al successivo, l'1.4, che propone di sopprimere la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 1, richiamando i processi idraulici ma escludendo al punto *d)* i compiti dell'autorità del parco e cioè la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, esso propone semplicemente di sopprimere il comma 4 dell'articolo perchè esso rappresenta esattamente la ripetizione letterale del secondo paragrafo dove si dice che i territori sottoposti al regime di tutela costituiscono le aree naturali protette ed è la stessa affermazione che si legge al punto 2 dove si dice che ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, essendo momentaneamente assente il senatore Montresori faccio mio l'emendamento 1.1 e lo do per illustrato. L'emendamento 1.8, da me presentato, affronta un discorso che riguarda le regole. Si tratta di una istituzione esistente nel nord, frutto di antiche tradizioni, che amministra il territorio, in sostanza tutti i cittadini possiedono una porzione di bosco. Da questo punto di vista pertanto è estremamente importante capire se si vuole attribuire loro la responsabilità di mantenere un bene che, essendo loro proprio, sarà certamente conservato nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 1, per l'emendamento 1.6 non so se valga la pena di aggiungere alla norma, che già cita la Costituzione, anche altri articoli che non fanno parte della Costituzione. È vero che il senatore Tornati afferma che si tratta di articoli di livello costituzionale, nel senso che sono delle applicazioni della Costituzione; mi sembrava però che il livello della citazione fosse tale per cui non occorresse fare questa precisazione. Chiederei pertanto al senatore Tornati di ritirare l'emendamento 1.6, altrimenti il mio parere sarà negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Montresori, analogo all'emendamento 1.2 del senatore Specchia, esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 1.3 e 1.4 esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.5. Per quanto riguarda l'emendamento 1.7 non sono in grado di esprimere una valutazione e cioè se sia giusta la prima dizione «geopaleontologiche» oppure la dizione proposta dal senatore Tornati e da altri senatori. Mi permetto di suggerire comunque una riformulazione dell'emendamento 1.7 per meglio specificarlo.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A mio avviso se si scrive di «formazioni geologiche, paleontologiche e di comunità biologiche» è meglio. Anche quando si parla di animali dovremmo specificare «di singolari specie animali», ma è evidente che il parco è una scelta mirata a tutelare particolari forme. È implicito. Mi sembra che la formulazione che propongo sia chiara. È solo un problema terminologico.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Mi sembra che nei termini esposti dal sottosegretario il discorso sia più chiaro. Mi dichiaro quindi favorevole sulla dizione da lui proposta sempre che il collega Tornati accetti di riformulare il suo emendamento.

TORNATI. Sì, mi sembra che questa formulazione sia migliore. Però, visto che in ogni parte della terra esistono le formazioni geologiche, non avrebbe alcun significato parlare di singolarità geologiche.

BOATO. Proporrei la seguente formulazione: «di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta avanzata dal senatore Boato.

TORNATI. Faccio mia la proposta del senatore Boato e quindi presento il seguente emendamento:

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di formazioni geopaleontologiche di comunità biologiche» con le seguenti: «di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche».

1.7/A

TORNATI, ANDREINI, SCARDAONI, NESPOLO,
GIUSTINELLI, PETRARA

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è favorevole all'emendamento 1.7/A. Per il resto, il parere del Governo concorda pienamente con il parere espresso dal relatore. Potrei dunque anche evitare di intervenire se non avvertissi l'esigenza di fornire un piccolo chiarimento.

Vorrei dire cioè al senatore Tornati, relativamente all'emendamento 1.6, che in varie occasioni nel testo si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e alla legge n. 142. Nel primo comma però si richiama la Costituzione perchè lì si delineano i principi ispiratori dell'intero sistema. Mi sembra allora opportuno indicare solo gli articoli della costituzione e fare un riferimento alle norme del diritto internazionale. In considerazione di ciò chiederei al senatore Tornati di ritirare l'emendamento.

Mi dichiaro invece favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e sull'1.7 nella nuova formulazione.

Inviterei poi il relatore a ritirare l'emendamento 1.8 riformulando in riferimento all'articolo in cui si parla della gestione, quando si farà riferimento alle associazioni e ai privati. Ritengo che sarebbe più opportuno discutere in quel contesto l'emendamento, che magari potrebbe essere riformulato.

Mi dichiaro inoltre, come il relatore, contrario all'emendamento 1.5 soppressivo del quarto comma dell'articolo. In questa norma infatti è contenuto un concetto centrale ed importantissimo: si dice cioè che nelle aree naturali protette «possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili». Poichè abolire il comma significherebbe cancellare un punto tanto qualificante, vorrei invitare il senatore Cutrera a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ora possiamo passare alla votazione degli emendamenti.

Il primo di essi è l'emendamento 1.6 del senatore Tornati e di altri senatori, per il quale è stato chiesto dal relatore e dal Governo il ritiro. Senatore Tornati, lei accoglie l'invito che le è stato rivolto?

TORNATI. No, signor Presidente; ritengo infatti che sia superfluo richiamare la Costituzione ma non il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 il quale, già dal momento della sua emissione, faceva specifico riferimento all'approvazione della legge-quadro sulle aree protette. Altrettanto importante poi giudico il riferimento alla legge n. 142 del 1990, che riordina le competenze dei vari livelli istituzionali. Invito pertanto i colleghi a esprimere assieme a noi un voto favorevole sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 1.6.

BOATO. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento, non perchè sia contrario ai suoi contenuti, ma perchè non mi sembra opportuno inserire quei riferimenti normativi nel contesto di questo comma. Nel primo comma del primo articolo infatti vengono indicati i principi fondamentali della legge e francamente da un punto di vista di tecnica legislativa non mi sembra opportuno che - a fianco di un riferimento alla Costituzione e agli accordi internazionali - si richiami un DPR.

NEBBIA. Annuncio la mia astensione sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, del senatore Tornati e di altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1 presentato dal senatore Montresori.

BOATO. Annuncio la mia astensione sull'emendamento 1.1. L'aggiunta di questa formulazione non comporta alcun miglioramento; la ripetizione però del termine «paesaggistico» risulta ridondante e ultronea.

CUTRERA. Voterò contro l'inserimento del termine «paesaggistico» perchè è già compreso nel termine «ambientale».

MONTRESSORI. Non ho alcuna contrarietà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'emendamento 1.7/A. Metto ai voti l'emendamento 1.7/A, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

ANDREINI. La difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici in alcune aree sono fondamentali dal punto di vista della salvaguardia ambientale. Alcuni territori precedentemente bonificati sono stati riallagati, con gravi danni all'ambiente e alle riserve idriche.

Dal momento che il presente provvedimento comprende anche i parchi fluviali e i parchi marini, ritengo sia opportuno approvare il presente emendamento.

Colgo anche l'occasione per invitare il senatore Cutrera a ritirare l'emendamento 1.4.

CUTRERA. Sono d'accordo a ritirare l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.4 è stato ritirato dai presentatori.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.8, chiedo al relatore se intende accogliere l'invito rivoltagli dal Governo a ritirare l'emendamento per riproporlo successivamente.

SCARDAONI. Io vorrei chiedere al relatore se anzichè dire, come avviene nel suo emendamento: «tutto od in parte» non sia preferibile mettere «tutto o in maggior parte». In questo modo infatti si eviterebbe il rischio che anche chi è proprietario solo di un minimo dell'appezzamento possa gestire il parco.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sì, forse sarebbe stato preferibile mettere in questo modo. Comunque ritiro l'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

CUTRERA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

NEBBIA. Annuncio l'astensione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Classificazione delle aree naturali protette)

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. Alla classificazione delle aree naturali protette di rilievo regionale e locale provvedono direttamente le regioni interessate.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.

9. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

10. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sopprimere le parole: «ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa».

2.1

MONTRESORI

Al comma 2, dopo le parole: «, di valore naturalistico», aggiungere le seguenti: «e ambientale»

2.3

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Sopprimere il comma 7.

2.4

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «Qualora l'intesa non si perfezioni entro sei mesi dalla classificazione delle arce naturali protette o dalla istituzione del parco decide il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente alla presenza del Presidente della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano».

2.2

MONTRESORI

MONTRESORI. L'emendamento 2.1 riguarda la competenza del Ministro della marina mercantile sui mari prospicienti la costa: ritengo di avere illustrato questo emendamento in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda invece il secondo emendamento da me presentato, si tratta di un problema che riguarda il successivo articolo 33, dove si parla dell'istituzione del Parco del Gennargentu. In quell'articolo si dice che qualora l'intesa con la regione Sardegna non si fosse perfezionata entro 6 mesi si sarebbe dato luogo alla attuazione di un altro parco nazionale. Questo mi sembra gravemente punitivo nei confronti della regione Sardegna, perchè l'intesa può perfezionarsi nei modi previsti dallo Statuto sardo e dalle norme di attuazione del medesimo.

Quindi questo riferimento concerne le Regioni a statuto speciale e qualora l'intesa non si perfezioni entro 6 mesi decide il Consiglio dei ministri, come è detto nelle norme di attuazione dello Statuto. Ciò credo valga anche per le province di Trento e Bolzano; facciamo quindi un riferimento generale invece di porlo come riferimento specifico all'articolo 33 comma secondo.

Si tratta della ripetizione della parte finale del comma 2 dell'articolo 33, perciò avrebbe valenza generale per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Con un altro emendamento all'articolo 33 prevedo che venga soppresso, nel comma 2, il secondo periodo.

CUTRERA. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 ritengo che sia necessario leggere il comma 2, che riguarda i parchi naturali Regionali, in comparazione con il comma 1 che riguarda i parchi nazionali. Per i

parchi nazionali si parla di valori naturalistici, scientifici, estetici, eccetera; per quelli regionali, invece, si parla solo di valore naturalistico. Poichè più in generale si è detto che i valori protetti sono sia quelli naturalistici che quelli ambientali, non vedo perchè si debba escludere la parola «ambientale» dal parco naturale regionale come se il concetto fosse limitato per quella categoria.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 si tratta di una questione letterale.

BOATO. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti presentati a questo articolo 2, anche perchè condivido la preoccupazione che il collega Nebbia poco fa ha avanzato e cioè quella di cambiare il meno possibile questo provvedimento. Infatti, salvo l'ultimo emendamento presentato dal collega Cutrera, il 2.4, che è un emendamento di pulizia legislativa, si tratta di un problema di coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, presentato dal collega Montresori, capisco la preoccupazione nei confronti della regione Sardegna e sono favorevole a riesaminare il problema quando si arriverà al comma 2 dell'articolo 33, ma qui l'emendamento da lui proposto provoca un pesante arretramento dei poteri delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Si passa infatti dalle intese con le stesse alla decisione del Consiglio dei ministri alla presenza del Presidente della Regione. Poichè sono personalmente un autentico regionalista, specialmente per questo tipo di materie e non per l'exasperato localismo e regionalismo, mi sembrava che la Camera avesse trovato un equilibrio positivo per il comma 8 e proporrei quindi che tale equilibrio venga mantenuto.

ANDREINI. Signor Presidente, anche io sono favorevole all'emendamento 2.4 presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori che tende ad eliminare una ripetizione. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.2 del senatore Montresori lo ritengo inopportuno in questa sede ed incoerente con tutto il resto della legge, per cui ne auspico il ritiro.

SPECCHIA. Signor Presidente, intervengo in particolare sull'emendamento 2.2 (presentato dal senatore Montresori), che ritengo vada riformulato.

Mi sembra infatti una innovazione quella di chi dovrebbe decidere su proposta del Ministero dell'ambiente alla presenza di qualcun altro. Non mi è capitato mai di leggere in nessuna legge che debba esserci qualcuno presente quando si sta decidendo: è davvero una forma non molto usuale.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.1 comprendo le osservazioni del collega Montresori soprattutto tenendo presente che i tratti di mare appartengono ad una possibile competenza del Ministero della marina mercantile. Si tratta di parchi naturali regionali e francamente mi trovo nell'imbarazzo nel dire se questa formulazione sia giusta o sbagliata: pertanto mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 esprimo parere favorevole ed analogamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 il mio parere sarebbe negativo. Su questo tema potremo parlare più avanti quando si affronterà il problema della costituzione dei parchi, ma sarei comunque perplesso ad adottare risoluzioni di questo tipo generico, considerato che le situazioni non sono uguali in tutte le realtà nazionali. Chiedo allora al collega Montresori di ritirare questo emendamento; ripareremo di questo argomento in quanto vi è un preciso comma nell'articolo 33.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Dichiaro la mia contrarietà sull'emendamento 2.1, per il quale il relatore si era rimesso al Governo. Nessuno intende togliere delle competenze alla Marina mercantile; ci sono però dei parchi regionali - quello dell'Uccellina, ad esempio - che per il fatto di essere prospicienti al mare incontrano difficoltà da un punto di vista istituzionale a costituire un unico sistema di gestione. La norma che vi chiedo di mantenere, non approvando l'emendamento 2.1, è tesa proprio a superare tale difficoltà. Naturalmente per i parchi regionali si agisce in accordo con il Ministero della marina mercantile, perchè il mare non è di nessuno, è un bene pubblico amministrato dal Ministero della marina mercantile. Chiedo pertanto al collega Montresori di ritirare l'emendamento.

Mi dichiaro invece a favore degli emendamenti 2.3 e 2.4.

Invito infine il senatore Montresori a voler ritirare il suo emendamento 2.2 e spiego il motivo della mia richiesta. Alla Camera, dopo una lunga discussione è stato accolto il principio che, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, i parchi possono essere istituiti solo d'intesa con la Regione, senza possibilità di appelli e di scavalcamenti. Del resto c'è un parere vincolante della Commissione affari costituzionali in tal senso. Quando allora un parco esiste ed insiste sul territorio di una Regione a statuto speciale, se manca l'accordo con la regione (ad esempio per quanto riguarda il piano del parco) qui si prevede la necessità di ricorrere ad un livello superiore, quindi al Consiglio dei ministri, per approvarlo: ma in tali casi il Governo non può e non vuole andare avanti. Chiedo allora al senatore Montresori di ritirare l'emendamento, sul quale in caso contrario esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Per il primo di essi, l'emendamento 2.1, è stato chiesto il ritiro. Il senatore Montresori accetta questa richiesta?

MONTRESORI. No, mi sembra infatti opportuno che le competenze relative alla costa continuino a far capo al Ministero della marina mercantile. Il sottosegretario ha parlato di un accordo con il Ministero ma di tale accordo non si parla da nessuna parte.

PRESIDENTE. Credo che potremmo venire incontro alla richiesta del collega Montresori dicendo al comma 2: «i parchi naturali regionali

sono costituiti... eventualmente, previa intesa col Ministero della marina mercantile, da tratti di mare prospicienti la costa...».

MONTRESORI. Sì Presidente, accolgo senz'altro e faccio mia la sua proposta.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 2.1 del senatore Montresori nel testo riformulato.

TORNATI. Ma questo principio è già contenuto nelle legge n. 183; i piani di bacino hanno competenza anche per la parte prospiciente il mare e mi sembra che lo stesso possa valere anche per i parchi. Non complichiamo allora le cose in merito ad un concetto che è semplice e chiaro: sono contrario a tale riformulazione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. In questo contesto si parla del quadro istitutivo non della gestione. Il riferimento alla Marina mercantile si potrà inserire quando si parlerà della gestione.

SPECCHIA. Anch'io penso che sarebbe opportuno riprendere la questione in quella sede: al momento sono contrario al testo proposto.

BOATO. Io sono contrario all'emendamento anche se ne comprendo lo spirito. Sono contrario per motivi di pulizia legislativa. Non vorrei cioè che volendo migliorare la legge si finisse col pasticciarla. In tutto l'articolo manca qualsiasi riferimento al Ministero dell'ambiente o ad altre istituzioni statali o locali; c'è solo una classificazione dei parchi nazionali, naturali e regionali e delle riserve naturali. Non mi sembra opportuno inserire allora un riferimento alla Marina mercantile.

NEBBIA. Anch'io mi dichiaro contrario all'emendamento.

TRIPODI. Sono contrario anch'io.

CUTRERA. Apprezzo l'emendamento sotto il profilo formale e giuridico, ugualmente però mi dichiaro contrario ad esso. Credo infatti che sia da privilegiare quanto è detto nell'articolo: previe tutte le intese che in sede di gestione saranno effettuate, possono essere compresi nei parchi naturali regionali anche i tratti di mare prospicienti alla costa, tratti che competono alla titolarità del demanio marittimo.

MONTRESORI. Sentito qual è il convincimento di tanti colleghi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto favorevole a tale emendamento.

NEBBIA. Io invece mi astengo.

BOATO. Contrariamente a quanto avevo preannunciato prima, dopo aver ascoltato l'intervento del collega Cutrera mi esprimerò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4 del senatore Cutrera e di altri senatori.

È approvato.

Per l'emendamento 2.2 del senatore Montresori è stato chiesto il ritiro. Il senatore Montresori è d'accordo?

MONTRESORI. Accetto di ritirarlo, ma non perchè la Commissione affari costituzionali della Camera ha stabilito che per i parchi deve esserci sempre l'intesa con le Regioni a statuo speciale. Lo ritiro invece perchè si tratta di una norma pleonastica: mi sono reso conto infatti che dove è prevista l'intesa con le Regioni a statuto speciale sono previsti anche i casi in cui tale intesa non si verifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole.

NEBBIA. Annuncio il mio voto favorevole.

ANDREINI. Annuncio il mio voto favorevole.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto favorevole.

TRIPODI. Annuncio il mio voto favorevole.

CUTRERA. Annuncio il mio voto favorevole.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Anch'io voterò a favore. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica
per le aree naturali protette)*

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo

presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un triennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti su una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla

Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le aree di interesse naturalistico ed i relativi profili di vulnerabilità, anche ai fini della predisposizione del quadro territoriale di riferimento ambientale di cui al comma 3-*bis*.

3. La Carta della natura è predisposta in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1002, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente.

3-*bis*. Il quadro territoriale di riferimento ambientale è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per beni culturali ed ambientali, dei trasporti e delle aree urbane. Esso identifica le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai sistemi urbani, alle reti di trasporto e di comunicazione, alle aree naturalistiche e agli obiettivi di riqualificazione ambientale.

3-ter. Per l'attuazione dei commi 3 e 3-bis è autorizzata la spesa di lire cinque miliardi nel 1992, lire cinque miliardi nel 1993 e lire dieci miliardi nel 1994».

3.3

GRAZIANI

Al comma 2, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «previa deliberazione del Comitato».

3.4

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «i dati disponibili;», aggiungere le seguenti: «relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge».

3.9

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA,
SCARDAONI, NESPOLO

Al comma 3, sostituire le parole: «La Carta della natura è adottata dal Comitato», con le seguenti: «La Carta della natura è adottata con decreto del Presidente del Consiglio».

3.8

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 6, in fine, sopprimere le seguenti parole: «che decide in merito, fermo restando il potere di ciascun Ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni».

3.5

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 6, in fine, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando il potere di ciascun Ministro di sollevare conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni».

3.10

TORNATI, ANDREINI, GIUSTINELLI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 7 sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sei».

3.6

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 7, sostituire la parola: «triennio» con la seguente: «quinquennio».

3.7

CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 7, sostituire le parole: «tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei

Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, e tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche» *con le seguenti*: «quattro scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana e dal Consiglio nazionale delle ricerche, e due scelti su una rosa di nomi presentati dal Coordinamento nazionale dei parchi e delle riserve naturali».

3.1

PAGANI

Al comma 7, sostituire le parole: «, e tre designati dal Consiglio nazionale delle ricerche» con le seguenti: «uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti su una rosa di nomi proposta dai Presidenti dei parchi nazionali e regionali».

3.11

IL RELATORE

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497».

3.2

SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero far mio l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Graziani, che si illustra da sè.

CUTRERA. L'emendamento 3.4 tende a sopprimere le parole: «previa deliberazione del Comitato» dal comma 2, dato che tale deliberazione è già prevista.

L'emendamento 3.8 ha anch'esso valore formale. In questo articolo si stabilisce che la Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente; successivamente si stabilisce che il Comitato dà anche gli indirizzi alla Carta. In questo modo il Comitato avrebbe un peso eccessivo rispetto alla Carta, per cui proponiamo che essa venga adottata con decreto del Presidente del Consiglio.

L'emendamento 3.5 è di contenuto puramente formale e si illustra da sè.

Con l'emendamento 3.6 proponiamo di ridurre il numero degli esperti cosiddetti qualificati: l'emendamento si illustra da sè.

Per quanto concerne l'emendamento 3.7, riteniamo che una Consulta così importante debba avere una durata almeno quinquennale.

TORNATI. Le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo emendamento 3.10 sono le stesse che hanno mosso il senatore Cutrera a presentare l'emendamento 3.5. Do per illustrato l'emendamento 3.9.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1, di cui sono firmatario, affronta un problema di rilevante interesse. Il Comitato di coordinamento dei parchi regionali rappresenta gli enti gestori dei parchi regionali: è un'associazione che ha i suoi esperti, che pubblica le sue riviste e che organizza propri convegni. Non mi pare giusto che i gestori dei parchi regionali vengano esclusi dalla Consulta.

SPECCHIA. L'emendamento 3.2 vuole essere una sorta di provocazione. Stabilire infatti che non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, fanno parte del contingente mi sembra che non possa non indurci a fare una serie di considerazioni.

La prima è che come al solito nelle varie leggi si coglie l'occasione per inserire esperti (come in questo caso) di elevata qualificazione con contratti a termine, senza quindi seguire procedure più rigorose: accade allora che si prescelgono degli amici come presunti esperti e quindi le finalità che si vogliono raggiungere sono perseguite.

Noi proponiamo quindi di eliminare questa parte proprio per evitare che si colga l'occasione per inserire una serie di presunti esperti presi in base a rapporti di amicizia e di simpatia.

BOATO. Signor Presidente, proprio perchè sono favorevole ad approvare in tempi rapidi questo provvedimento, sarei favorevole agli emendamenti di pulizia legislativa, come l'emendamento 3.4 proposto dal senatore Cutrera.

CUTRERA. Sono lieto di incontrare consensi sulla mia proposta.

COVIELLO. Signor Presidente, vorrei far osservare al senatore Cutrera che, con il suo emendamento, si instaurerebbe una procedura del tutto verticale tra i servizi tecnici nazionali (che redigerebbero secondo il suo emendamento la Carta della natura) e il Presidente del Consiglio, che adotterebbe la Carta stessa. Qui c'è invece una fase intermedia dove il Comitato è un organismo misto composto anche da rappresentanti delle Regioni che in qualche modo danno indirizzi sulla Carta mi sembra che i servizi tecnici redigono la Carta, poi il Comitato adotta la Carta su proposta del Ministro.

Pertanto mi sembra che questo momento di attenzione e di approvazione della Carta, debba passare attraverso il Comitato che ha la competenza ed esprime una pluralità di valutazioni e di culture che servono ad arricchire l'approvazione stessa.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.11, di contenuto analogo a quello presentato da lei.

In ordine all'emendamento del collega Cutrera ho fatto il seguente ragionamento. L'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio deve avvenire attraverso un atto formale, attraverso - come qui è scritto - una deliberazione del Comitato. Per questo motivo sono allora contrario ad eliminare questo passaggio; se mancasse, infatti,

verrebbe meno il presupposto di cui si serve il ministro dell'ambiente per fare adottare dal Consiglio dei ministri le identificazioni. Mi sembra cioè che togliendo questo periodo il discorso risulterebbe monco.

BOATO. Signor Presidente, in questa fase procedurale io non posso più farlo. Qualche altro collega però potrebbe proporre un'emendamento che inverta fra loro i commi 2 e 3. In questo modo si evidenzerebbe meglio la conseguenza logica.

ANGELINI, *sottosegretario di stato per l'ambiente*. Potrebbe farlo il relatore.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sto pensando anch'io di proporre qualcosa di analogo. Si partirebbe così col dire cos'è la Carta della natura, per dire invece poi cosa fa il Comitato. Adesso invece al comma 1 si parla del Comitato e nel comma che segue si dice quali sono i suoi compiti in relazione alla carta della natura, Carta di cui si parla nel comma 3. Anch'io sono dell'avviso che il terzo comma vada inserito prima del comma 2: presenterò allora un emendamento apposito.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 3.9.

Per l'emendamento 3.8 vale in sostanza il discorso che abbiamo fatto sinora. Nel comma 3 è scritto che la Carta della natura «è adottata dal comitato», anziché, come propone il collega Cutrera, «è adottata con decreto del Presidente del Consiglio»; ciò perchè è nel Comitato che si sostanzia il momento istituzionale più alto. In esso infatti sono presenti i rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri.

Esprimo parere favorevole invece per gli emendamenti 3.5 e 3.10.

Al contrario mi pronuncio negativamente sull'emendamento 3.6; infatti, sapendo come sono avvenuti i contatti, le valutazioni e i dosaggi, ho l'impressione che ci troveremo a muoverci in un contesto molto difficile.

Sono invece favorevole all'emendamento 3.7. Ugualmente sono favorevole all'emendamento 3.1 che mi sembra nella sostanza assorbire l'emendamento 3.11 da me presentato.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 3.2 e sull'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito ad esprimere il parere anche sugli altri emendamenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.6.

Per quanto concerne l'emendamento 3.1, di contenuto analogo all'emendamento 3.11, ritengo che sia da preferirsi la formulazione adottata con l'emendamento 3.11. In altre parole, il riferimento ai Presidenti dei parchi nazionali e regionali non comporta problemi dal punto di vista finanziario. Non sono contrario al coordinamento, ma occorrerebbe una legge diversa.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario a ritirare il mio emendamento e a riconoscermi in quello del senatore Fabris.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Capisco poi le valutazioni del senatore Specchia, ma lo inviterei a considerare che il contingente di 50 unità previsto al comma 9 rappresenterebbe la struttura minimale per far funzionare quella struttura. Si tenga conto che dovranno essere costituiti 14 nuovi parchi e che soltanto il Comitato Stato-Regioni richiederà 5 persone. Siccome non è facile pensare che nella pubblica amministrazione sia possibile recuperare immediatamente tutto il personale necessario, abbiamo ritenuto opportuno nella fase iniziale fare ricorso al mondo della scienza che peraltro non possiamo trascurare.

Per questi motivi inviterei il senatore Specchia a ritirare l'emendamento, altrimenti mi troverei costretto ad esprimere parere contrario sull'emendamento 3.2.

Sono poi favorevole agli emendamenti 3.3, 3.9, 3.10 e 3.5, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 3.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, fatto proprio dal senatore Fabris.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario. Ritengo che quei «salti mortali» che ogni senatore compie quando fa proprio un emendamento presentato da un altro senatore non possano essere compiuti in questa sede dal relatore.

Il relatore ha una funzione di equilibrio, per cui è inopportuno che faccia proprio un emendamento di un altro collega non presente e poi esprima parere contrario all'emendamento stesso.

Io esprimo comunque un voto contrario all'emendamento in questione e resto perplesso sul fatto che il Governo si dichiari invece favorevole; si tratta di cose completamente diverse; stiamo trattando una legge sulle aree protette e i commi 2 e 3 dell'articolo 3 riguardano la Carta della natura. L'emendamento del senatore Graziani, il 3.3, parla di quadro territoriale di riferimento ambientale, identifica le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai sistemi urbani, alle reti di trasporto e di comunicazione, alla aree naturalistiche e agli obiettivi ambientali. Si tratta di una sorta di maxipiano urbanistico nazionale fatto dal Governo: francamente lo trovo inconcepibile, sbagliato tecnicamente e comunque fuori testo.

NEBBIA. Signor Presidente anch'io desidero esprimere voto contrario all'emendamento 3.3.

CUTRERA. Signor Presidente esprimo anch'io un voto contrario nei confronti dell'emendamento 3.3.

GOLFARI. Signor Presidente, parlerò per il momento solo contro questo emendamento. Infatti la Carta della natura unita a questo comma 3-bis mi appare sinceramente una «mostruosità», come ha già detto il senatore Boato con osservazioni che condivido.

Questa specie di piano territoriale nazionale fatto dal Ministro non mi convince; non solo, lo trovo contrario a tutto l'ordinamento. Mi chiedo se anche la Carta della natura inserita in questo contesto non

debba essere rivista criticamente da noi, perchè mi comincia a destare qualche sospetto alla luce di questo comma 3-bis: perciò penso di votare contro anche sulla Carta della natura.

PRESIDENTE. Io voto convintamente contro questo emendamento 3.3 presentato dal senatore Graziani, in quanto inattuabile, e faccio mie le preoccupazioni espresse dal senatore Golfari. A partire dal piano generale degli acquedotti, nel lontano 1968 abbiamo visto che tutti questi piani rappresentano solo dei vincoli per poter dare risposte negative; non ho mai visto uno strumento positivo.

Se vogliamo attuarli facciamolo pure; non verranno però mai realizzati o verrà realizzato solo qualcosa per «sporcare la carta» o per dare delle prebende a chi li fa.

TORNATI. Signor Presidente, ritengo che si debba votare contro l'emendamento 3.3 non tanto per il merito quanto per il contesto in cui viene collocata una problematica di questa natura. Non dimentichiamoci infatti che questa problematica è reale; fu lanciata per la prima volta con il primo centrosinistra. L'esigenza di dare delle linee di assetto territoriale nazionale per i grandi sistemi di comunicazione, sistemi urbani, eccetera, costituisce una problematica vera e autentica; soltanto che introdurla con un comma presentato a prescindere da un minimo di aspetto generale e di direzione politica complessiva mi sembra velleitario.

In questo senso quindi siamo contrari all'emendamento: non perchè la problematica - ripeto - non abbia valore, ma perchè è mal collocata.

SPECCHIA. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sull'emendamento 3.3 perchè anche se l'emendamento del collega Graziani affronta una tematica interessante, riteniamo che non sia questa la sede per inserire tale tematica. A nostro avviso andrebbe affrontato il problema in altro momento e soprattutto nel contesto di altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Graziani.

Non è approvato.

Propongo di sospendere brevemente la seduta. Così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 22,55, sono ripresi alle ore 23.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

FABRIS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei presentare il seguente emendamento all'articolo 3.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il Comitato predispone ed adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, la Carta della natura, anche avvalendosi dei servizi

tecnici nazionali di cui alla legge n. 183 del 1989. Essa, integrando, riordinando ed utilizzando i dati disponibili, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1992, 5 miliardi per il 1993 e 10 miliardi per il 1994.

3. Il Comitato delibera, sulla base della Carta della natura di cui al comma 2, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, linee che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente».

3.12

IL RELATORE

BOATO. Questa riformulazione mi trova favorevole; chiedo però al collega relatore di sostituire quel «predispone ed adotta» nel primo periodo. Mi sembra strano infatti che un Comitato formato da sei ministri e da sei Presidenti di Regioni o di province autonome predisponga, per di più su proposta del Ministro dell'ambiente, una Carta. A mio avviso sarebbe preferibile scrivere: «il Comitato adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, la Carta della natura, che viene predisposta anche avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui alla legge n. 183 del 1989».

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Anche a me sembra preferibile questa formulazione.

COVIELLO. Io non mi trovo invece d'accordo su un'altra parte dell'emendamento ossia laddove al comma 3 è detto che: «il Comitato delibera... le linee fondamentali dell'assetto del territorio». Non mi pare che questo Comitato abbia competenza a deliberare in tal senso.

BOSCO. Non si delibera sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Comitato non delibera l'assetto del territorio ma le sue linee fondamentali. Il problema nasce con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che permetteva al Governo di fare, insieme alle Regioni, l'assetto territoriale sulla base di linee fondamentali. Questo non vuol dire che noi facciamo l'assetto del territorio ma che diciamo a chi lo fa quali sono sulla base della Carta della natura le linee fondamentali. Vuol dire che se facciamo tanti parchi nazionali, tante aree, eccetera, diamo delle linee che devono essere rispettate in tutte le programmazioni territoriali.

GOLFARI. Le programmazioni territoriali dei comuni devono essere vincolate da questa Carta della natura?

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 prevede proprio le linee fondamentali.

Ritengo che questa proposta del senatore Fabris sia giusta ed esprimo parere favorevole.

TORNATI. La Carta della natura è in sostanza un rilevamento delle emergenze naturali, per cui in essa non si evidenziano nè priorità nè linee guida.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12, testè riformulato dal relatore nel senso che il primo periodo del comma 2 assume la seguente forma: «il Comitato adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, la Carta della natura, che viene predisposta anche avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui alla legge n. 183 del 1989».

NEBBIA. Voterò contro l'emendamento perchè è veramente scritto male.

TRIPODI. Voterò contro anche perchè non mi convince questa formulazione che crea una certa ambiguità attorno ai poteri affidati al Comitato. Con l'approvazione di questo emendamento andremmo ad appesantire l'intera struttura della legge, oltre a causare gravi intralci ad una rapida approvazione della legge stessa.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialdemocratico, facendo appello al tradizionale senso di responsabilità del partito che rappresento, annuncio il nostro voto favorevole a questo emendamento che non mi convince nel merito e nella forma. Ho già ricordato come il piano generale degli acquedotti approvato nel 1978 sia rimasto solo sulla carta; anche in questo caso probabilmente ci troveremo a spendere qualche miliardo e a non realizzare mai l'obiettivo che ci siamo prefissi.

Va però altresì detto che la Carta della natura rappresenta in questo provvedimento il supporto a tutta una serie di iniziative: se dovesse venir meno dovremmo svolgere un difficile lavoro di ricomposizione della legge, che non sarebbe certo compatibile con i tempi che ci siamo dati.

BOATO. Vorrei motivare il mio voto a favore dell'emendamento. Sono abbastanza d'accordo con le motivazioni sofferte del Presidente, ma a questo punto dobbiamo metterci d'accordo: o siamo d'accordo sulla formulazione, o siamo d'accordo sul merito.

Per quanto riguarda la formulazione, ritengo che le modifiche proposte dal senatore Fabris siano opportune, in quanto il testo licenziato dalla Camera dei deputati parlava prima del Comitato e poi della Carta della natura, al punto che non si comprendeva quale altra Carta il Comitato potesse utilizzare se non quella indicata successivamente nella legge.

Per quanto concerne il merito, anch'io ho delle perplessità sulla concreta utilità della Carta della natura; però sono d'accordo con il Presidente che in questo momento rimettere in discussione questo punto, che non è certamente un piccolo tassello, vorrebbe dire porre in discussione l'intera struttura della legge. Il collega Tripodi proprio in questo senso motivava il suo voto negativo: mi sembra invece che ciò ci debba spingere a votare a favore dell'emendamento.

SPECCHIA. Anch'io ritengo che la formulazione proposta dal senatore Fabris sia più corretta. Però, a differenza del senatore Boato, il mio Gruppo non è d'accordo sul merito. Non sono d'accordo con chi intende mettere da parte le proprie perplessità, facendo finta di niente: se sono necessarie delle modifiche, abbiamo il dovere di apportarle. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Fabris e all'intero articolo. Ho l'impressione che questo provvedimento creerà grandi difficoltà in chi sarà chiamato ad applicarlo.

È vero che qui si parla di linee fondamentali di indirizzo con riferimento ai valori ambientali e naturali; però si parla comunque di assetto del territorio. Non credo che possa essere un Comitato, viste quali sono le sue competenze in base alla legge, che ad un certo punto su larga parte del territorio dà delle linee che comunque debbono essere rispettate.

Per questi motivi siamo decisamente contrari al merito dell'emendamento e del contenuto del disegno di legge.

GOLFARI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro di votare a favore dell'emendamento 3.12.

COVIELLO. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo dichiaro di astenermi sull'emendamento 3.12 e desidero spiegarne brevemente i motivi. Il comma 3 a mio avviso è una contestazione della legge n. 616 del 1977 e della potestà delle Regioni che hanno competenza primaria in materia di assetto del territorio. La Carta della natura può essere presupposto per dare indicazioni a coloro che hanno la potestà in materia di assetto del territorio, per cui io sarei d'accordo per votare il primo comma mentre sono contrario al secondo comma proposto dall'emendamento.

Per questi motivi, ripeto, mi asterrò nella votazione dell'emendamento in questione.

BOSCO. In dissenso dal mio gruppo, voterò contro l'emendamento 3.12, ritenendolo un grave spreco in questo momento tanto delicato per l'economia del paese.

CUTRERA. Signor Presidente, dichiaro di essere d'accordo con la formulazione presentata dal senatore Fabris dell'emendamento 3.12. Vorrei dire, con riferimento ad alcuni colleghi ne hanno preannunciato il voto contrario, che questa formulazione ha un senso di praticità e di credibilità maggiore della precedente in quanto non affida ai servizi tecnici nazionali esclusivamente la responsabilità della stesura della Carta. Considerato infatti lo stato in cui attualmente si trovano i servizi

tecnici, ne potrebbe derivare la messa a residuo di un probabile passivo.

Voterò pertanto a favore della proposta emendativa del relatore.

TORNATI. Signor Presidente, credo che abbiamo attraversato un momento di difficoltà per una questione che in definitiva era semplice. Nel riformulare un concetto che è sostanzialmente validissimo, infatti, non si è pensato di fare programmi biennali delle aree protette senza avere una Carta della natura. Abbiamo visitato l'anno scorso la città di Berlino ed abbiamo visto come tutte le problematiche venivano rappresentate in carte tematiche, che in un caso erano relative alla bonifica di aree inquinate, in un altro caso erano Carte della natura. Comunque la Carta della natura è fondamentale e non credo che se ne possa prescindere per fare un piano serio.

Il problema è stato la formulazione; a questo punto pensiamo che la cosa migliore sarebbe che il relatore ritirasse questo emendamento e si approvassero, con l'inversione dei due commi...

PRESIDENTE. Senatore Tornati, siamo in fase di dichiarazione di voto, perciò lei deve soltanto esprimere il suo voto nei confronti dell'emendamento.

TORNATI. Ci asteniamo, signor Presidente, su questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal relatore e da lui riformulato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

CUTRERA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti 3.8, 3.5 e 3.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10 presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Ritiro l'emendamento 3.1 in quanto mi riconosco nell'emendamento 3.11 presentato dal relatore Fabris.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, mi consenta di ricordare che in merito a questo emendamento sussistono problemi non superabili neppure se, invece di «Presidente dei parchi», parlassimo del «coordinamento nazionale dei parchi e delle riserve». Io stesso ho proposto alla Camera un emendamento che muove in questa direzione. Mi è stato bocciato però dalla Commissione bilancio in quanto richiedeva una copertura di spesa che rischiava di scombinare la legge. Qui il problema verrebbe a porsi di nuovo: se l'emendamento viene approvato bisogna tornare sulla formulazione finanziaria. Comunque, già riconoscere questi poteri ai Presidenti, significa, senatore Boato, qualificarli, in qualche modo come un'assemblea.

BOATO. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 3.11 presentato dal relatore perchè ho qualche perplessità che abbia un senso una consulta tecnica per le aree naturali protette formata da 9 esperti e che veda due di questi esperti nominati oltre che dal Ministro dell'ambiente, dall'Accademia nazionale dei Lincei, e da altri organismi scientifici, nominati dai Presidenti dei parchi nazionali regionali.

Ho delle perplessità dunque sul fatto che i Presidenti dei parchi, sia nazionali sia regionali, designino, segnalino o propongano i nomi dei componenti di una consulta tecnica sulle aree protette. Mi sembra infatti che si configuri una commistione di competenze e di ruoli. Francamente allora mi sembra che forse sarebbe meglio lasciare il testo così com'è. Per quanto mi riguarda comunque io mi asterrò.

NEBBIA. Esprimo voto contrario.

TRIPODI. Anch'io non condivido questo emendamento e faccio miei i rilievi e le perplessità espressi dal senatore Boato. Mi sembra inoltre assolutamente inopportuno apportare al testo delle modifiche sostanziali che possano provocare ritardi all'approvazione definitiva.

CUTRERA. Io invece, signor Presidente, sono favorevole all'emendamento. Mi sembra infatti che ci offra il modo per riequilibrare, sia pure in minima parte, la presenza dei valori delle aree protette regionali nei confronti di una impostazione assolutamente centralistica. La consulta tecnica infatti si occupa di tutte le aree naturali protette e quindi anche di quelle regionali. Mi sembra allora giusto che in essa ci sia una rappresentanza anche minima designata dai Presidenti delle Regioni. La rosa delle scelte è tutta affidata rigorosamente ad una mentalità, ad una impostazione centralistica che negherà spazio alle risorse dei parchi regionali. È per questo che insisto caldamente affinché l'emendamento riscuota il voto della Commissione.

TORNATI. Anch'io mi dichiaro a favore dell'emendamento.

GOLFARI. Sono favorevole all'emendamento; noto però una qualche disarmonia sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Come già avevo fatto notare nel corso della discussione generale, a mio avviso l'intero articolo 3 avrebbe dovuto trovare collocazione non nella parte relativa ai principi generali ma nel titolo II, il titolo cioè che riguarda i parchi nazionali. Il Comitato infatti non risulta avere, da come è formulato il testo, alcuna funzione che riguardi le aree protette regionali. Non può quindi essere compreso nei principi generali ma nel titolo II. Il relatore e il Governo sembrano aver condiviso il mio punto di vista, pertanto vorrei far loro presente che la questione torna a riproporsi con questo emendamento. L'emendamento infatti riporta la questione regionale in un articolo che invece, per come era stato concepito, doveva riguardare la sola questione nazionale. Sono allora favorevole all'emendamento in sé e per sé, però faccio ugualmente presente che si viene a creare una disarmonia. Con la correzione che è stata proposta e che fa riferimento alle Regioni, l'articolo ora tenderebbe quasi ad assumere un aspetto di carattere generale: come tale potrebbe rimanere iscritto in questa parte del testo; ugualmente però la cosa non mi convince del tutto.

PRESIDENTE. Se nessun altro prende la parola per dichiarazione di voto, metto in votazione l'emendamento 3.11 presentato dal relatore.

È approvato.

Resta ora l'emendamento 3.2 del senatore Specchia, emendamento del quale è stato chiesto il ritiro. Il senatore Specchia intende mantenerlo?

SPECCHIA. No, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 3.

NEBBIA. Mi asterrò dal voto su quest'articolo.

TRIPODI. Anch'io mi asterrò.

ANDREINI. Io voterò invece a favore.

SPECCHIA. Annuncio il mio voto contrario sull'articolo 3.

GOLFARI. Nel dichiarare il voto favorevole, ripropongo nuovamente al Governo ed ai colleghi la questione che ho sollevato poc'anzi: proporrò in sede di coordinamento finale che venga disposto il trasferimento di questo articolo al titolo II.

BOATO. Pur con qualche perplessità, annuncio il mio voto favorevole.

Vorrei ricordare che non possiamo demandare ad una sede tecnica scelte di politica legislativa: non possiamo delegare ad altri lo spostamento di un articolo all'interno del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito dei lavori ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 23,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOITSSA MARISA NUDDA